

Proposta di legge regionale: “Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l’approvazione delle varianti ai sensi dell’articolo 222 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche alla l.r. 31/2020”.

Preambolo

Visto l'articolo 117 della Costituzione ed, in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l, m, n, o, v, z e l'articolo 69 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19) ;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;
2. la situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;
3. la l.r. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che li rispettano delle conseguenze di natura sanzionatoria;
4. si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori sei mesi, oltre a quelli già previsti dalla l.r. 31/2020, al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei

procedimenti già avviati alla medesima data di entrata in vigore della citata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020 ;

5. è necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell'articolo 1 bis della l.r.31/2020;

6. è opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis della l.r.65/2014 alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID - 19;

7. è necessario prevedere l'immediata entrata in vigore delle disposizioni della presente legge;

approva la presente legge

Art.1

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Modifiche al preambolo della l.r.31/2020

1. Al punto 12 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n.31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), la parola "sei" è abrogata.

Art.2

Correzione di errori materiali.
Modifiche all'articolo 1 bis della l.r.31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020, dopo le parole "articolo 94, comma 2 quater" sono inserite le seguenti: "della l.r.65/2014".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020, dopo le parole "articolo 134, comma 1, lettera a), b), b bis), f) ed l)" sono inserite le seguenti: " della l.r.65/2014".

3. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020, dopo le parole "articolo 94, comma 2-quater" sono inserite le seguenti: "della l.r.65/2014".

Art. 3

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Modifiche all'articolo 2 della l.r.31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r.31/2020 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r.31/2020 le parole "sei mesi di proroga di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1.".

Art.4

Differimento del termine per l'approvazione
delle varianti ai sensi dell'articolo 222 della l.r.65/2014,
a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19

1. Il termine previsto dall'articolo 222, comma 2 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) per l'approvazione delle varianti regolate da tale disposizione è differito al 30 giugno 2021.

Art.5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).